

Prot. 2254 E del 7/3/2019

CORTE DI APPELLO DI SALERNO**Presidenza**

-Disciplinare d'intesa tra Corte di Appello di Salerno, Tribunale di Salerno e la Procura della Repubblica di Salerno con

- Ordine degli Ingegneri
- Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
- Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
- Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

regolante la iscrizione ed il mantenimento della stessa nell'Albo dei Consulenti Tecnici e Periti del Tribunale di Salerno.

Premessa

Il presente Disciplinare risponde principalmente all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la iscrizione dei professionisti negli albi dei CTU e dei Periti per garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato ed adeguato alla complessità che, con sempre maggiore frequenza, connota la materia. Ed a tale fine si propone di dare concreta ed effettiva attuazione alla vigente normativa in materia, laddove, in particolare, prevede, tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo, la *speciale competenza*, di cui all'art.15 co.1 disp.att. cpc ed art.61 cpc che richiede una più rigorosa ed oggettiva specificazione, e che non può, di norma, esaurirsi nel mero possesso del titolo di abilitazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico, sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

Il presente protocollo si propone, quindi, essenzialmente, di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di studio e di abilitazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione, da parte del Comitato, dei titoli per l'iscrizione all'Albo, sia di indirizzare ogni aspirante nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi utili alla compilazione della domanda di iscrizione/riconferma nell'Albo.

Altri obiettivi del protocollo sono quelli di individuare criteri che garantiscano l'equa distribuzione degli incarichi agli iscritti all'Albo dei CTU (e Periti) (art.23 co.1 disp.att. cpc) e di fissare le concrete modalità per esercitare la vigilanza sul mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei CTU (e Periti).

I - Iscrizione all'Albo**a) Domanda d'iscrizione**

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive signatures. These signatures are positioned below the text 'a) Domanda d'iscrizione'.

Essa deve essere presentata secondo il form presente sul sito del Tribunale di Salerno, sotto il link "Albo CTU e Periti" → "Informativa" → "Modulistica CTU e Periti".

b) Speciale competenza tecnica, prova e valutazione della stessa

L'anzianità di iscrizione all'Albo professionale è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire la "speciale competenza tecnica", e si conviene che per l'iscrizione all'Albo dei CTU è necessario :

- 1- Essere iscritti al proprio Albo professionale da almeno 3 anni
- 2- Fornire certificazione di frequenza di un corso di formazione tecnico-giuridica di almeno 20 h, il cui programma e le cui modalità di svolgimento potranno essere concordate e definite dal Comitato con separata intesa coi rispettivi ordini professionali;
- 3- Produrre un dettagliato *curriculum vitae* europeo, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nel proprio percorso professionale, l'eventuale possesso di titoli scientifici, quali attività di ricerca e/o pubblicazioni, di riconoscimenti accademici o professionali o di qualunque altro elemento che possano connotare la elevata qualificazione del professionista;
- 4- Onere di iscrizione al RegindE e dotazione di firma digitale per i CTU del settore civile;
- 5- Rispettare da parte dell'iscritto gli adempimenti della formazione continua obbligatoria.

Tali requisiti/obblighi vanno evidenziati nella domanda d'iscrizione.

Al fine di una ottimale tenuta dell'Albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro formativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, è raccomandabile che all'atto dell'iscrizione venga formato un fascicolo o una scheda personale, nei quali far confluire tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione ed in particolare: professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio); specializzazione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo); curriculum formativo (titoli post-lauream; corsi di perfezionamenti, master; dottorati di ricerca; corsi ECM e altre attività di formazione); curriculum professionale e scientifico; incarichi di perito e consulente assegnati ed eventualmente revocati, con relativa motivazione; ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza dall'autorità giudiziaria.

c) Specchiata moralità

Il requisito è necessario e va provato (certificazione/dichiarazione) e senza di esso non è ammessa l'iscrizione all'Albo.

Essa non si identifica solo con l'incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita improntata alla correttezza, onestà e probità.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. From left to right, there are: a signature that appears to be 'Ago M', another signature 'R', a large signature 'F. Medardi', a circular stamp with illegible text, and several other signatures and stamps on the right side, including one that looks like 'A. ...'.

In tale ultimo caso o, comunque, nell'ipotesi che il reato commesso sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni) il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

d) Provvedimenti del Comitato

- 1- Il Comitato rigetta l'iscrizione all'Albo in caso di mancata dimostrazione dei requisiti **sub b)** e **sub c)**.
- 2- Nel caso di inoltro di documentazione insufficiente è consentita l'integrazione con rinvio dell'esame d'ammissione all'Albo alla seduta successiva.

II- Revisione dell'Albo

Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà.

Essa avviene ogni quattro anni per l'albo dei CTU e ogni due anni per l'albo dei periti.

Gli iscritti sono invitati, attraverso comunicazione sul sito web del Tribunale di Salerno a :


- a) Dichiarare il permanere dei requisiti **sub lb)** e **sub lc)** ;
- b) Dimostrare di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnico-giuridica (di cui all'**art.1b2)** ovvero avere prodotto almeno n.4 consulenze tecniche d'ufficio o di parte (con il criterio che una CTU equivale a due CTP).

Se entro 30 gg. dall'invito l'iscritto non fornisce risposta il Comitato provvede alla sua cancellazione dall'Albo.

Costituisce buona prassi organizzativa altresì quella di prevedere, a discrezione del Comitato, l'esecuzione di controlli infraquadriennali (per i CTU) e infrabiennali (per i Periti) su singoli iscritti o gruppi di iscritti al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.

III- Disciplina dell'Albo

- a) Il Presidente del Tribunale ai sensi dell'art.23 co.1 disp. att. c.p.c. esercita il controllo disciplinare sugli iscritti. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. cpc.
- b) Ai fini di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19, 20, 21 disp.att. cpc ciascun giudice fa segnalazione diretta al Presidente nei confronti dei consulenti che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
- c) Il Presidente, ricevuta la segnalazione o acquisita anche aliunde le notizie circa le condotte dei consulenti, contesta gli addebiti e, ottenute le eventuali risposte degli interessati, decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.
- d) Nel decidere sull'applicazione delle eventuali sanzioni il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare:


Dep del 

- la gravità della mancanza ascritta al consulente;
 - gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
 - la sussistenza di precedenti violazioni disciplinari.
- e) Non possono essere addotte dal CTU, per giustificare la sua mancanza:
- 1) l'ignoranza di norme del c.p.c.;
 - 2) il contemporaneo impegno in altre attività;
 - 3) il ritardo ascrivibile alla condotta dilatoria delle parti;
 - 4) il vano tentativo di conciliazione tra le parti non esplicitamente richiesto dal mandato peritale.
- f) Il Comitato, sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, delibera a maggioranza ed il provvedimento assunto viene comunicato ai Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello e all'Ordine o Collegio o ente di appartenenza del consulente.
- g) Il Comitato ed il Presidente del Tribunale hanno la facoltà di acquisire copie delle relazioni peritali per esercitare un controllo di qualità e, nel caso di accertamento di scadente qualità delle stesse – sia nel merito che nel metodo – può invitare l'autore a riferirne al Comitato per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.
- h) Il Presidente del Tribunale vigila affinché gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'Albo in modo che nessuno dei consulenti possa superare il 10% degli incarichi conferiti da quell'ufficio;
- i) Egli, per esercitare tale controllo, riceve semestralmente attraverso i registri informatici, dai direttori delle cancellerie i dati relativi alle consulenze e perizie conferite ed ai compensi liquidati e, nel caso che sia accertato il superamento del limite indicato, provvederà a darne comunicazione al Comitato invitando il magistrato a soprassedere dal conferimento di ulteriori incarichi;
- j) Per la pubblicità degli atti il Responsabile dell'Ufficio Innovazione comunica via WEB – una volta l'anno – agli Ordini e Collegi professionali ed agli altri enti firmatari del presente l'elenco degli incarichi conferiti nell'anno precedente.

Norme finali


- a) Il presente disciplinare verrà pubblicato sul sito WEB del Tribunale e di tutti gli Ordini, Collegi ed enti firmatari;
- b) Le regole esposte in precedenza sono esecutive a partire dal 15 aprile 2019.

Salerno, 6 marzo 2019


Il Presidente della Corte di Appello di Salerno dr.ssa Iside Russo

Il Presidente del Tribunale di Salerno..... dr. Giovanni Pentagallo


Il Procuratore Aggiunto f.f. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno dr. Luca Masini




Ordine degli Ingegneri.....prof. ing. Michele Brigante




Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati.....geom. Alberto Venosa




Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.....dr. Guido Ferri



Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.....dr. Carmine Maisto



Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.....dr. Alfonso D'Ambrosio



Salerno, 26 giugno 2018

Ordine degli Architetti P.P.E.

dr. Pappale Caprio
